

## Giurisprudenza indicativa

Comm. trib. reg. Bari sez. V 06 marzo 2007 n. 3

### TRIBUTI LOCALI

#### Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive (IRAP)

Nel caso di attività del medico di base, non potendo la prestazione professionale essere effettuata da altro personale, né essere esercitata senza la presenza del titolare, tenendo presente che tra paziente e medico esiste uno stretto rapporto di fiducia, il reddito non è soggetto ad i.r.a.p. L'i.r.a.p., infatti, è dovuta solo quando il contribuente esercita l'attività con organizzazione autonoma, costituita da capitale e lavoro, coordinati in modo da creare valore aggiunto senza l'apporto personale del professionista.

*Comm. trib. reg. Bari, sez. V, 06 marzo 2007, n. 3*

-

*Giurisprudenzabarese.it 2007,*

---

Cassazione civile sez. trib. 16 febbraio 2007 n. 3674

### TRIBUTI LOCALI

#### Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive (IRAP)

L'esatto senso da attribuire all'espressione "autonomamente organizzata" non è di carattere soggettivo, che assoggetterebbe indistintamente tutti gli esercenti arti e professioni all'IRAP, bensì di carattere oggettivo, costituente l'unica interpretazione costituzionalmente orientata, e che esclude la soggettività passiva ai fini IRAP del medico pediatra, convenzionato ASL, che non si avvolga di alcun dipendente o utilizzi beni strumentali limitati.

*Cassazione civile, sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3674*

*Bollettino trib. 2007, 4 395*

---

Comm. trib. reg. Bologna sez. XII 17 luglio 2006 n. 233

### TRIBUTI LOCALI

#### Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive (IRAP)

Il medico di base che non si avvale né di lavoro né di finanziamenti altrui non è soggetto passivo ai fini Irap, e perciò ha diritto al rimborso della predetta imposta, con gli accessori di legge.

*Comm. trib. reg. Bologna, sez. XII, 17 luglio 2006, n. 233*

*Bollettino trib. 2006, 22 1822 (NOTA) nota BRIGHENTI*

---

Comm. trib. reg. Genova sez. IX 12 maggio 2005 n. 28

### TRIBUTI LOCALI

#### Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive (IRAP)

*LS 15 dicembre 1997 n. 446 art. 2 D.LG.*

La sentenza n. 156 del 2001 della Corte Costituzionale ha espressamente distinto fra attività professionale e attività professionale svolta con l'ausilio di una autonoma organizzazione e tale, evidentemente, non è il caso del servizio prestato da un medico convenzionato con la Ausl.

*Comm. trib. reg. Genova, sez. IX, 12 maggio 2005, n. 28*

-

*Giur. merito 2006, 4 1038*

---